



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 del 29/03/2018

Rif. Proposta n. 41/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI -
MODIFICA

L'anno **2018** il giorno **29** del mese di **Marzo** alle ore **15:00** nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
CECCARDI SUSANNA	Sindaco	X		LUCCHESI DANIELE	Consigliere	X	
GUAINAI MIRKO	Consigliere Anziano		X	POLI FABIO	Consigliere		X
FUNEL DANIELE	Consigliere	X		CHIELLINI PAOLO	Consigliere		X
AFFINITO ANTONIO	Consigliere	X		PETRI VALERIO	Consigliere		X
MEINI ELENA	Presidente del Consiglio	X		LAGO VALERIO	Consigliere		X
GABBRIELLINI GABRIELE	Consigliere	X		RAGAGLIA LORENZO	Consigliere		X
PROFETI FERNANDO	Consigliere	X		ROCCHI ALESSIO	Consigliere		X
TAVANTI-CHIARENTI BARBARA	Consigliere	X		MARRUCCI ALESSIA	Consigliere		X
TRUGLIO DEBORA	Consigliere	X		BERTELLI FRANCESCO	Consigliere		X
BANTI FRANCESCO	Consigliere	X		VIEGI PAOLA	Consigliere		X
SBRANA ROSELLINA	Consigliere	X		LOCONSOLE CLAUDIO	Consigliere		X
NENCINI ALESSIA	Consigliere	X		BARONTINI DAVID	Consigliere		X
GIANNOTTI AURORA	Consigliere	X					

Risultano Assenti n°**12** componenti l'Assemblea

Presiede la Seduta il **Presidente del Consiglio Comunale Elena Meini**
Assiste alla seduta il **Segretario Generale D.A.Rosa Priore**

Sono inoltre presenti gli Assessori:



COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

DEL SEPPIA LUCIANO, ROLLO DARIO, AVOLIO SONIA

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il presente punto viene presentato e discusso congiuntamente al punto n. 4 iscritto all'o.d.g. odierno e precisamente:

- **Punto 4:** *TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E CONTABILE avente l'oggetto sopra indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A comprensiva degli allegati nn. 1 e 2**);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 2 Governo del Territorio ed il parere in ordine alla regolarità tecnico contabile del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 allegati al presente atto (**Allegati B e C**);

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori Contabili, espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 allegato al presente atto (**Allegato D**);

UDITA la discussione,

Con voti favorevoli 13, unanimità, resi palesemente dai 13 Consiglieri presenti e votanti riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la proposta del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile avente l'oggetto sopra indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A comprensiva degli allegati nn. 1 e 2**);
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Cascina ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- 3) **DI STABILIRE** l'entrata in vigore del Regolamento suddetto all'01.01.2018, essendo l'adozione stata approvata entro il termine indicato dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** il suddetto Regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, verrà ripubblicato per 15 giorni, successivamente all'esecutività della stessa;



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

- 5) **DI DARE ATTO** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

Elena Meini

Il Segretario Generale D.a.

Rosa Priore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. _____.

Cascina

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rosanna Giannini

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal _____ al _____ senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cascina

IL SEGRETARIO GENERALE



VERSIONE
DELIBERATA
del 1

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del CC n. 8 del 10.03.2014
Modificato con deliberazione CC n. 19 del 18.05.2015
Modificato con deliberazione CC n. 23 del 26.04.2016
Modificato con deliberazione CC n. 48 del 28.03.2017
Modificato con deliberazione CC n. del

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti prevista dal comma 639 della legge del 27.12.2013 n. 147 in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

Art. 3 - Presupposti della tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono escluse dalla tassazione le superfici:
 - a destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - c i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti, quando non presente la copertura nell'area di erogazione del carburante (es. pensilina) si applica la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
 - e le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili o non allacciate ai servizi a rete (acqua, luce e gas). In tal caso il contribuente con apposita istanza, allegando prova dell'inutilizzabilità dell'unità immobiliare (ad esempio copia della SCIA, certificazioni del distacco dei servizi a rete, ecc a SEPi SpA il superamento della condizione di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.

3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tassa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Sulla base del piano tecnico economico fornito e concordato con il gestore, il Comune redige il piano finanziario che include anche il congruaggio relativo all'esercizio precedente quale differenza tra quanto bollettato ai contribuenti e quanto fatturato dal gestore all'amministrazione comunale per l'intero svolgimento del servizio. Il consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia approva il piano finanziario.

6. Il consiglio comunale delibera la quota fissa e la quota variabile della tassa in conformità del piano finanziario a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tassa per i rifiuti urbani e assimilati.

8. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

9. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

10. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, con un minimo di 8 metri quadrati.

11. Nel caso di svolgimento di attività di "bed and breakfast", il numero degli occupanti ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa sarà dato dal numero dei componenti il nucleo familiare ospitante sommato al 70% dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.

Nel caso di "affittacamere" o di abitazioni affittate per uso turistico è dovuta la quota variabile quale utenza domestica calcolata su un numero di componenti pari al 70% dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

3. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni e perimetrali e dei pilastri. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici;
- i balconi e le terrazze.

4. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

5. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

6. Per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sotto elencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;

40% per macellerie, pescherie;

40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;

80% per le tipografie;

30% per le autocarrozzerie;

60% per la produzione di ceramiche;

80% per la decorazione e la molatura;

60% per le falegnamerie;

90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;

20% per i gommisti;

- 40% per i calzaturifici;
- 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
- 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
- 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
- 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
- 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
- 40% per le cantine e frantoi;
- 25% per il florovivaismo;
- 70% per le altre attività.

L'utente deve produrre a SEPi idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 9, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto di SEPi. La tassa è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

7. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiore del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento, o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute, se dichiarate dalla parte e risultanti dai registri anagrafici comunali, trovano applicazione a partire dal mese successivo a quello in cui sono avvenute, con il conseguente ricalcolo della tassa dovuta fino al 31 dicembre dell'anno stesso.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al soggetto gestore lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 9. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti quello di un'unità di ogni 45 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore nel caso di decimale pari o superiore a 5 ed all'unità, inferiore nel caso di decimale inferiore a 5). Nel caso di abitazioni a disposizione, quando il precedente occupante è persona invalida/anziانا o comunque non autosufficiente, o tanto da dover trasferire la propria residenza in case di cura/istituti di assistenza sanitaria o presso la residenza di un parente entro il secondo grado, si assume come numero degli occupanti quello di una sola unità.

Per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 45 mq di superficie imponibile, con i medesimi criteri di arrotondamento di cui al periodo precedente.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

3. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

4. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

5. Relativamente alle utenze non domestiche, sono esonerati dall'obbligo di denuncia, di cui al successivo art. 9, i soggetti che abbiano attivato presso l'ufficio competente del Comune procedimenti amministrativi relativi a:

- apertura;
- subingresso;
- trasferimento di sede;
- modifiche;
- cessazione.

I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l'applicazione del tributo il gestore del tributo chiede al contribuente di fornire le ulteriori informazioni occorrenti.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI, ed è riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tassa sui rifiuti (TARI).
3. Il comune riversa all'amministrazione provinciale il tributo provinciale di cui al comma 1 secondo la periodicità e con le modalità concordate tra le parti, al netto dell'aggio previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

Art. 9 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione alla SEPI SpA. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o detentori o possessori.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore della tassa la dichiarazione, redatta secondo il modello appositamente predisposto, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. E' fatto obbligo di dichiarare, in quanto elemento incidente sulla quantificazione della tassa, le eventuali persone non residenti ma dimoranti in utenze domestiche. Ai fini dell'applicazione della tassa, l'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione e la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. Se invece ciò avvenisse il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
3. La dichiarazione di cessata occupazione o detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dai soggetti passivi, secondo i modelli appositamente predisposti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è terminata l'occupazione o la detenzione o il possesso. La presentazione della dichiarazione di cessazione dà diritto allo sgravio della tassa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata. Il diritto allo sgravio della tassa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la fine dell'occupazione o della detenzione o del possesso qualora la stessa sia dimostrabile, retroattivamente, con elementi oggettivi.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

4. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b. il codice fiscale;
- c. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;

g. il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza.

h. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;

i. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

j. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

k. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

5. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

a. la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;

b. il codice fiscale e la partita IVA;

c. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

e. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

f. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili

g. il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

h. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;

i. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

j. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

k. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

6. La dichiarazione di inizio occupazione per possesso o detenzioni di locali o aree ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni /esenzioni per reddito.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati dichiarati sulla denuncia originale, da cui consegua un diverso ammontare della tassa.

Art. 10 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.

4. Il comune trasmette alla SEPi SpA-l'elenco delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani che operano per periodi temporanei e che per il medesimo periodo sono assoggettati a COSAP.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art.11 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione a SEPI. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

2. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto. All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	CER	Peso a persona in Kg per anno	Sconto € a kg
Rifiuti ingombranti + RAEE	20 03 07	40,00	0,19
	20 01 23*	30,00	
	20 01 35*	10,00	
	20 01 36	20,00	
Olii e grassi commestibili	20 01 25	8,00	0,25
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	5,00	0,20
Metallo	20 01 40	-25,00	0,18

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	-20,00	0,15
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	1,00	0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33*	7,00	0,10
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,50	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	1,00	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	50,00	0,07
Pneumatici fuori uso	16 01 03	10,00	0,20
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	1,00	0,17
	15 01 11*	1,00	
Rifiuti Biodegradabili	20 02 01	40,00	0,20
Gas in contenitori a pressione	16 05 04*	1,00	0,17
	16 05 05	1,00	
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1,00	0,33
Abbigliamento	20 01 10	5,00	0,07

La riduzione è determinata ogni anno sulla base dei conferimenti effettuati nel corrispondente periodo di riferimento.

A partire dal 2018, il periodo di riferimento per ciascun anno è il periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare precedente. Dall'anno 2019, la riduzione (c.d. *ecobonus*), riferita a conferimenti avvenuti nell'anno 2018 non sarà più riconosciuta, vista l'attivazione, nel secondo semestre 2018, di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Il calcolo del quantitativo massimo è relativo al periodo annuale di bollettazione ed è effettuato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti all'anagrafe al primo gennaio dell'anno.

L'ammontare della riduzione, spettante per ciascuna tipologia di rifiuto conferita, è determinata moltiplicando la quantità di rifiuto conferita nel periodo di riferimento, nel limite massimo quantificato come sopra indicato, per lo sconto al kg fissato nella tabella sopra riportata.

3. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

4. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o imprevedibili impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per motivi sindacali a condizione che l'interruzione non abbia una durata continuativa superiore a tre giorni.

5. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della parte variabile nella misura del 40%:

a. per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte ad uso stagionale, o ad uso non continuativo ma ricorrente, sulla base di apposita documentazione presentata dall'utente al gestore;

b. per gli esercizi di somministrazione prodotti con il metodo "alla spina" in via prevalente.

6. Le riduzioni della tariffa previste al presente articolo e le agevolazioni previste in base al successivo art. 12 sono cumulabili, ma l'ammontare delle stesse non può comunque superare il 90% della tariffa totale.

Art. 12 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Il Comune può determinare forme di agevolazione a favore di singole categorie di utenti, anche non domestici, per particolari ragioni di carattere economico e/o sociale.

2. Fermo restando il limite di cui al precedente articolo 11 comma 7, sono applicabili le seguenti agevolazioni:

a. 40% sul totale della tariffa per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, esclusivamente da famiglie composte da una o due persone di età non inferiore ad anni 65 (compiuti al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata la richiesta); il nucleo familiare del richiedente nell'annualità precedente a quello in cui è effettuata la richiesta deve aver un reddito ISEE non superiore ad euro 8.150,00 nel caso di nucleo familiare con unico componente, e ad euro 15.800,00 nel caso di nucleo familiare con due componenti. Tali limiti di reddito debbono essere annualmente rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione non si considerano facenti parte del nucleo familiare i collaboratori domestici, le badanti e simili regolarmente assunti (copia del relativo contratto va allegata alla richiesta di agevolazione).

b. 50% sul totale della tariffa (applicabile d'ufficio) alle scuole pubbliche non statali e private.

c. 30% sul totale della tariffa (non cumulabile con l'agevolazione sub b) alle utenze occupate da istituti di pubblica assistenza e beneficenza o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (IPAB e ONLUS).

d. 30% sul totale della tariffa per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, da un unico occupante.

3. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione dei redditi relativa ai redditi dell'anno precedente e debbono essere presentate al gestore annualmente entro il termine del 31 dicembre.

4. La Giunta comunale può prevedere ulteriori agevolazioni, oltre a quelle stabilite dal presente articolo, con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a condizione che sussista la necessaria copertura finanziaria.

5. E' prevista l'esenzione per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, da famiglie nelle quali vi sia un soggetto portatore di handicap grave e/o invalido al 100%, e il cui ISEE del nucleo familiare di appartenenza sia inferiore/uguale a 11.000 euro.

6. Nel caso di utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, da famiglie nelle quali vi sia un soggetto portatore di handicap grave e/o invalido al 100%, sono previste, secondo fasce di reddito del nucleo familiare di appartenenza, le seguenti riduzioni:

- per nuclei familiari con ISEE compresi tra 11.001 euro a 20.000 euro riduzione, sul totale della tariffa, pari al 50%;
- per nuclei familiari con ISEE compresi tra 20.001 euro a 30.000 euro riduzione, sul totale della tariffa, pari al 25%;
- per nuclei familiari con ISEE superiori a 30.001 euro riduzione, sul totale della tariffa, pari al 15%;

7. La richiesta di esenzione/riduzione deve essere presentata al gestore annualmente entro il termine del 31 dicembre e la stessa è computata a decorrere dal 1 gennaio a quello di presentazione dell'istanza.

8. Sono esenti dalla tassazione le superfici:

- a. destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
- b. ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;

9. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni di cui al presente articolo, è integralmente a carico del bilancio comunale, ad esclusione della riduzione prevista dal comma 2, lettera d).

CAPO VI -RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 13 - Riscossione

1. La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, della tassa sono affidati a SEPi SpA-

2. La riscossione della tassa annuale avviene:

- a) previo invito al contribuente, a titolo di acconto, in 3 rate, di pari importo, aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno e il 30 settembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in unica soluzione, c.d. sollecito di pagamento. Le spese di notifica sono a carico del contribuente.

3. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

4. Gli avvisi di pagamento bonari sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.

5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso di pagamento bonario. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento bonario non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso, l'onere di richiedere, in tempo utile, la liquidazione della tassa.

Art. 13 bis - Rateazione

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti della tassa rifiuti (TARI) fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.

2. Le somme TARI, anche riferite all'anno in corso, intimate in avvisi di pagamento (c.d. solleciti di pagamento), avvisi di accertamento nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se

recepiti in successivi atti di natura coattiva), possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento della Società Entrate Pisa S.p.A., secondo le modalità di cui al presente articolo. La richiesta di rateazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolute (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo TARI può essere accolta solo se le altre posizioni insolute, riferite ad altre entrate, siano anch'esse ricomprese nel piano di rateo.

3. La rateazione dei suddetti atti, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 bis del Regolamento Generale delle Entrate, fatta salva la costituzione di garanzia prevista dal comma 7, può avvenire anche se gli stessi si riferiscono alla tassa dell'anno in corso. La rateazione può essere concessa in un numero massimo di 18 rate bimestrali di minimo 100,00 euro ciascuna, tramite richiesta scritta alla SEPi SpA da presentarsi prima della scadenza di tali avvisi, nelle seguenti casistiche, già disciplinate dall'art. 5, comma 5 del Regolamento Generale delle Entrate:

- l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;
- per le imprese o soggetti esercenti lavoro autonomo, qualora venga comprovato lo stato di difficoltà economico finanziaria, tramite presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi o in caso di carenza di liquidità;
- per i nuclei familiari nei quali tutti i suoi componenti risultino essere disoccupati, anche per aver perso il lavoro nell'anno della richiesta, e risultino regolarmente iscritti all'Ufficio di Collocamento.

E' inoltre prevista la possibilità di rateazione per le situazioni di disagio economico sociale, previa autorizzazione dei servizi sociali del Comune.

Art. 14 - Funzionario responsabile

1. La Società Entrate Pisa S.p.A. designa, fra il proprio personale, il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 15 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 16 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il gestore può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 17 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 18 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo è emesso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di contestazione a carico del contribuente con la relativa applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 698 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, è emesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di accertamento con la relativa applicazione delle sanzioni previste dai commi da 696 a 699 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147.

3. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c..

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta da SEPi ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Le spese di procedura per la riscossione coattiva sono a carico del contribuente.

Art. 20 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il gestore comunica al comune e al contribuente il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente. Il comune provvede ad effettuare il rimborso al contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo.

CAPO VII - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 21 - Definizione di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Al fine di conseguire una corretta gestione ed il massimo recupero di materiali anche nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs.n.152/06, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.198, comma 2 lettera g) del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani così come individuati al punto 1.1.1 della Delibera interministeriale 27.7.1984.

2. Tale assimilazione comporta tuttavia il rispetto di alcune condizioni quali:

a. assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n.152 e s.m.i.;

b. conferimento tipologicamente separato delle frazioni di raccolta differenziata;

c. compatibilità con l'organizzazione del servizio integrato di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal Gestore pubblico e rispetto delle modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona;

d. la quantità annua di rifiuti da conferire non dovrà tendenzialmente essere superiore a quella determinata con l'applicazione del coefficiente di produttività "Kd" utilizzato per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, di cui al DPR 27.4.1999 n.158.

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si producono nelle aree produttive e nei magazzini delle materie prime e delle merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, che sono in contiguità con le aree di produzione di rifiuti speciali, con esclusione delle aree adibite ad ufficio, sala riunione, mensa, spaccio oppure in uso ai lavoratori o aperti al pubblico nonché dei locali destinati alla vendita ove sono anche stoccati i beni.

L'utente con apposita istanza indica le aree o i locali nei quali produce rifiuti speciali non assimilabili e allega i relativi formulari. Il gestore può effettuare il sopralluogo per verificare quanto dichiarato e, in

caso di esito positivo, l'esclusione dalla tassazione delle aree o dei locali, decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. In caso di omessa o insufficiente produzione della documentazione o di verifica della produzione di rifiuti speciali assimilati, il gestore assoggetta a tassazione le aree o i locali.

4. L'Amministrazione od il gestore pubblico definisce, di volta in volta, le verifiche da effettuare relativamente alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui al punto sub.2.

5. Il presente articolo ha validità fino all'approvazione delle norme statali di attuazione previste dall'art.195 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. ed alle eventuali modificazioni del presente Regolamento da adottare entro 90 giorni successivi alla pubblicazione delle suddette norme statali, ai sensi dell'art.198 comma 2 lettera g) del citato decreto legislativo.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2018.



Ufficio Gestione
Entrate Cascina

Prot. n. 11733/2018



Cert. n. 208936-2016-AQ-ITA-ACCREDIA

Pisa, lì giovedì 8 febbraio 2018

Macrostruttura Economico - Finanziaria

c.a. Responsabile P.O.A

Dott.ssa Antonella Cangemi

SEDE

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)
Anno 2018 – Proposta di modifiche ed integrazioni.

Con la presente si trasmette la bozza del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, con le modifiche ed integrazioni apportate in ragione dell'introduzione di diverse forme di agevolazioni.

Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte.

• **Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile – comma 5**

Al comma 5 di questo articolo si propone di modificare la superficie imponibile indicata per quantificare, in modo fittizio, il numero degli occupanti a fronte di abitazioni occupate da non residenti o tenute a disposizione, per le quali non risulta dichiarato il numero degli occupati, al momento della dichiarazione di iscrizione alla tassa rifiuti.

Si propone di passare tale superficie da 40 mq a 45 mq, anche in conformità di quanto previsto dall'art. 7 comma 1, del Regolamento Urbanistico comunale, che fissa in 45 mq la superficie minima di un'abitazione composta da una sola camera.

Al medesimo comma del presente articolo si introduce inoltre, la possibilità di disapplicare il calcolo forfettario del numero degli occupanti, nel caso di abitazioni a disposizione perché, per il precedente occupante, si è reso necessario il trasferimento presso case di cura/istituti di assistenza sanitaria o familiari, poiché persona invalida/anziana o comunque non autosufficiente. In questo caso si propone di assumere, come numero degli occupanti, quello di una sola unità.

- **Art.11 - Riduzioni tariffarie – comma 2 e 3**

Si propone di togliere lo specifico richiamo al periodo di riferimento dei conferimenti ai CdR, utilizzato per il solo calcolo dell'*ecobonus* riconosciuto sulla cartella TARI 2017.

Si propone invece di introdurre la disapplicazione dell'*ecobonus* dall'anno 2019, da calcolare sui conferimenti ai CdR che avverranno quest'anno, poiché il nuovo sistema di raccolta, che andrà ad attivarsi dal secondo semestre 2018, produrrà già, in base al virtuoso comportamento dei cittadini che riusciranno a rientrare nel limite massimo degli svuotamenti dell'indifferenziata (c.d. grigio), una forte diminuzione della tassa.

Si propone inoltre, di eliminare il comma 3 dello stesso articolo, considerato che il sistema di raccolta porta a porta non prevede più la presenza dei cassonetti dell'indifferenziata sul territorio comunale, con la conseguenza che nessun utenza potrebbe usufruire della riduzione del 20% della parte fissa della tariffa TARI, prevista da questo comma.

- **Art. 12 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa – comma 2 , 5, 6, 7 e 8**

Per l'applicazione dell'agevolazione del 40% ai nuclei familiari ultra65enni si propone di sostituire il reddito complessivo ai fini IRPEF (al netto del reddito relativo al fabbricato d'abitazione), con il reddito ISEE, mantenendo i medesimi limiti di reddito (8.150 euro per nuclei di una sola persona e 15.800 euro per nuclei di due persone) annualmente rivalutati in base all'indice ISTAT.

Si propone di introdurre, con il punto d), la riduzione al 30% sul totale della tariffa delle utenze domestiche, occupate da un unico occupante. Tale riduzione si rende necessaria al fine di una corretta ed equilibrata applicazione del nuovo sistema tariffario applicato, da quest'anno, alle utenze domestiche.

Si propone altresì la modifica dell'esenzione, prevista per i nuclei familiari all'interno dei quali vi sia un soggetto portatore di handicap grave e/o invalido al 100%, togliendo la condizione di essere titolare di unico reddito derivante dallo stato di handicap/invalidità per averne diritto, introducendo, invece, degli scaglioni di reddito ISSE del nucleo familiare, che ne determineranno l'esenzione, quando inferiore/uguale a 11.000 euro.

Quando il reddito ISEE del nucleo familiare è invece ricompreso tra 11.001 a 20.000 euro si propone l'applicazione della riduzione del 50% della tassa, tra 20.001 a 30.000 euro la riduzione del 25% ed infine la riduzione del 15% della tassa, quando l'ISEE del nucleo familiare è oltre i 30.000 euro.

Si propone di togliere al comma 6, la parola "successivo" dopo la parola "1 gennaio" perché l'esenzione o riduzione che il cittadino chiede, sia applicata dal primo gennaio dell'anno della richiesta.

Si specifica, al comma 8 del presente articolo, che la riduzione del 30% per unico occupante, che si propone con l'introduzione del punto d) del comma 2, essendo una agevolazione prevista dalla norma, è coperta dalla tassa.

• **Art. 13 bis – Rateazione – comma 3**

Per i nuclei familiari nei quali tutti i suoi componenti risultino essere disoccupati, anche per aver perso il lavoro nell'anno della richiesta, e risultino regolarmente iscritti all'Ufficio di Collocamento, si propone di introdurre la possibilità di poter accedere ad un'ulteriore rateizzazione del pagamento della TARI, rispetto alle due rate previste dall'avviso bonario.

• **Art. 22 - Norme transitorie e finali – comma 1**

Si propone di togliere, tra le norme transitorie, lo specifico richiamo alle scadenze di pagamento della TARI 2017, riportate al comma 1.

Si ricorda infine la modifica all'art. 23, comma 1, per l'entrata in vigore del presente regolamento, così come modificato.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Annalisa DOLINICH



(Cr.Pa)



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Proposta di Consiglio Comunale

N° 41 del 23/03/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI - MODIFICA

La Responsabile Poa

Premesso che:

- L'art. 149 del D.lgs n. 267/2000 prevede i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli Enti Locali, attribuendo ad essi poteri impositivi autonomi e di regolazione organizzativa;
- l'art. 1 comma 639 della Legge n 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Dato atto che:

- l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, che dispone che “i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che “il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali regolamenti, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che:

- il Comune di Cascina con propria delibera C.C. n.16 del 12.04.2012, ha deliberato l'ingresso nella società Sepi Spa e l'affidamento alla stessa delle funzioni amministrative di accertamento e/o riscossione delle entrate tributarie e non, approvando il relativo Statuto, la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/00;
- come stabilito nel Disciplinare a suddetta società è stato affidato il servizio di gestione delle attività di riscossione delle “...entrate comunali di natura anche non tributaria quali sanzioni amministrative, i proventi della refezione scolastica e del trasporto scolastico, i proventi degli asili nidi, il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”, la gestione di tutte le attività di riscossione coattiva delle entrate sopraelencate e tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio in oggetto, comprese sia le funzioni autorizzatorie, sia le attività di controllo e sanzionatorie, nei limiti e con le modalità previste da norme di legge e regolamentari;

- il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 6 del 17/01/2017, ha approvato le modifiche e l'integrazione al disciplinare di servizio di cui sopra, affidando alla Società Sepi Spa, in house di questo Ente, le attività inerenti la gestione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva del tributo Tari e la gestione, l'accertamento e la riscossione anche coattiva dell'imposta di pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti;

Visto il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI” approvato, nel testo attualmente vigente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28 Marzo 2017;

Considerato che risulta opportuno apportare al Regolamento Tari attualmente vigente alcune modifiche ed in particolare:

- 1) al fine di conformarlo al Regolamento Urbanistico comunale vigente, innalzare a 45 mq la superficie imponibile indicata per quantificare, in modo fittizio il numero degli occupanti a fronte di abitazioni occupate da non residenti o tenute a disposizione, per le quali non risulta dichiarato il numero degli occupanti, al momento della dichiarazione di iscrizione alla tassa rifiuti;
- 2) nuova articolazione delle riduzioni tariffarie in virtù del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati che sarà attivato dal secondo semestre 2018;
- 3) nuova articolazione delle agevolazioni, dei contributi ed esenzioni sulla tariffa con l'introduzione in particolare della riduzione per unico occupante, delle esenzioni per i nuclei familiari all'interno dei quali vi sia un soggetto portatore di handicap grave e/o invalido al 100% sulla base delle scagioni di reddito Isee di appartenenza;
- 4) Introduzione della possibilità di rateizzazione della Tassa a favore dei nuclei familiari in cui tutti i componenti risultino essere disoccupati;

Vista la bozza di Regolamento, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1), ritenuta idonea alle finalità menzionate;

Dato atto che il presente atto è stato discusso dalle Commissioni congiunte Bilancio, Tributi e Controllo di gestione e Ambiente del 15/03/2018 e 22/03/2018;

Vista la relazione predisposta dal Responsabile del Tributo Tari (all.2);

Visti:

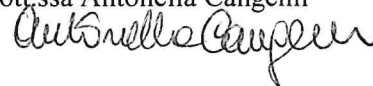
- l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha stabilito che “a decorrere dall'anno 2012 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione”;
- il D.M. 09 febbraio 2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 per gli Enti Locali;
- il “Regolamento sulla disciplina delle entrate”, approvato nel testo attualmente vigente con propria deliberazione n. 45 del 28.03.2017;
- la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare il “*Regolamento per l'applicazione della tassa dei rifiuti TARI* ” nella nuova stesura di cui all'allegato n. 1) al presente atto;
2. di stabilire l'entrata in vigore del Regolamento suddetto all'01.01.2018, essendo l'adozione stata approvata entro il termine indicato dall'art. 52, comma 2 del D.lgs 15/12/1997 n. 446;
3. di dare atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, verrà ripubblicato per 15 giorni, successivamente all'esecutività della stessa; lo stesso Regolamento verrà inoltre inserito su Intranet e sul sito internet del Comune.
4. di dare atto che si provvederà alla trasmissione della presente deliberazione, completa dei suoi allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale), entro trenta giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011.

La Responsabile Poa
Macrostruttura Amministrativa Istituzionale e Contabile

dott.ssa Antonella Cangemi



del. B

COMUNE DI CASCINA
(Prov. di Pisa)

PARERE ART.49 DEL DLGS N.267 DEL 18.08.00

Il sottoscritto Arch. Francesco Giusti, Responsabile Macrostruttura 2 Governo del Territorio;

Vista la proposta di Deliberazione ad oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI – MODIFICA

visto l'art.49 del DLGS n.267 del 18.08.00

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione di detta deliberazione, relativamente alla regolarità tecnica per quanto di competenza.

Cascina, 13/03/2018

**LA RESPONSABILE
MACROSTRUTTURA 2 GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Francesco Giusti)**





Comune di
Cascina

rel. D

PARERE DEI REVISORI

L'organo di Revisione del Comune di Cascina nelle persone di:

Dott. Graziano Simoncini, Presidente;

Dott. Stefano Monticelli - Componente:

Dott. Alessandro Remaschi - Componente.

PREMESSO CHE:

ha preso in visione:

1. lo schema di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2018;
2. la relazione tecnico descrittiva al Piano Economico Finanziario 2018 unitamente allo schema di copertura della spesa di Euro 6.699.005,50 e lo schema di delibera consiliare per l'approvazione dello stesso;
3. il prospetto delle risultanze dei fabbisogni finanziari previsto per l'anno 2018 dal comma 653 della legge 27/12/2013, n. 47 con evidenza del costo standard complessivo di Euro 6.237.309,00;
4. le modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

VISTI

L'art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs n. 267/2000;

L'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, potestà regolamentare dei comuni e il regolamento comunale che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);

L'art. 1, commi da 639 a 737 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituzione dell'imposta unica comunale (IUC);

Il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani:

I pareri favorevoli rilasciati il giorno 15/03/2018 dal responsabile settore economico finanziario.

TENUTO CONTO

Che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) e che la TARI è una sua componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Che la legge 27 dicembre 2017, n. 25, art. 1 comma 38, consente ai Comuni, anche per l'anno 2018, l'adozione di coefficienti, di cui all'allegato 1 del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato ex DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50%;

Che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 31/03/2018.

PRESO ATTO

Che viene assicurato la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, e ricomprendendo anche i costi dei cui all'articolo 15 del D.lgs. 13/01/2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedano a proprie spese i relativi produttori;

le modifiche proposte al suddetto regolamento trovano riscontro per quanto riguarda gli aspetti finanziari nel quadro economico della gestione del servizio per l'anno 2018 e che le modifiche apportate non incidono sugli equilibri di bilancio;

Che l'allegato A allo schema di deliberazione evidenzia:

per le utenze domestiche e non domestiche le due parti di cui si compone la tariffa: quota fissa e quota variabile;

per le utenze non domestiche le categorie di attività

Vista la certificazione del funzionario responsabile del tributo Dr.ssa Annalisa Dolinich, relativa alla copertura delle esenzioni/ agevolazioni da regolamento;

Vista la relazione del responsabile POA Macro struttura 2 " governo del territorio" Architetto Francesco Giusti .

ESPRIME

Parere favorevole

Alle proposte di deliberazione:

1. servizio di igiene urbana anno 2018: approvazione piano tecnico economico e finanziario;



2. taxa sui rifiuti TARI – approvazione tariffe anno 2018;

3. regolamento per l'applicazione della taxa rifiuti TARI – modifiche.

15 Marzo 2018

II COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Simoncini Graziano



Rag. Alessandro Remaschi



Dott. Monticelli Stefano

